

Presidente. L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. Io devo togliere la cattiva impressione, che le mie parole hanno fatto sull'animo del relatore.

Io non ho parlato di lealtà rivolgendomi a lui; ho detto solamente che non sarebbe atto di giustizia e di lealtà, da parte della Camera, se, dopo aver votato l'altra legge, come un espediente straordinario, per venire in aiuto alla crisi enologica, oggi si venisse a votare una legge che revocasse quello che abbiamo votato antecedentemente.

Credo che l'onorevole mio amico sarà pago della mia dichiarazione.

In risposta a tutto ciò che hanno detto l'onorevole Faina e l'onorevole ministro, io dico solamente questo: è vero che voi date la franchigia delle spese, ma questa è una ironia, poichè vi ho detto e vi ripeto che le fabbriche di seconda categoria, che non hanno carattere industriale, cioè, le piccole distillerie agrarie, che sono quelle, alle quali abbiamo voluto fare delle concessioni nella precedente legge, non potranno esistere senza il metodo dell'abbuonamento. Il metodo dell'accertamento diretto non è per loro. Della franchigia delle spese non potrebbero usufruire, perchè non potrebbero esistere assoggettandole al detto accertamento.

Dopo questa modificazione dell'articolo 5, le piccole distillerie agrarie, le fabbriche di seconda categoria, che non hanno carattere industriale, sono costrette a morire. Ora, la Camera voti come crede; io voterò contro.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta in contrario, s'intende approvato l'articolo 5, secondo la nuova forma concordata tra Governo e Commissione.

“ Art. 6. Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale, devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3^o). ”

“ Art. 7. Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria aventi carattere industriale, ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria

non aventi carattere industriale, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge. ”

L'onorevole Colombo ha proposto un emendamento a questo articolo.

Colombo. Anche a nome dell'onorevole Faina, ritiro tanto l'emendamento all'articolo 7, quanto quello all'articolo 8.

Lucca, relatore. Onorevole presidente, se mi permette...

Presidente. Parli pure.

Lucca, relatore. Essendo stato ritirato l'emendamento degli onorevoli Colombo e Faina, ed essendo stato approvato l'articolo 5, ne viene di conseguenza che, tanto nel primo comma, quanto nel secondo comma dell'articolo 7, debbano esser tolte le parole: *aventi carattere industriale*.

Ciò, in conseguenza della parificazione fatta nell'articolo 5.

Presidente. L'onorevole ministro acconsente?

Magliani, ministro delle finanze. Sì, acconsento che si tolgano quelle parole, tanto nel primo comma, quanto nel secondo.

Leggo l'articolo 7, così emendato:

“ Art. 7. Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria, ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge. ”

È inutile che avverta che, discutendosi un allegato, tutti gli articoli s'intendono approvati quante volte non si faccia una proposta in contrario.

“ Art. 8. Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche di prima e di seconda categoria agli opifici di rettificazione, agli stabilimenti per la concia dei vini comuni o per la preparazione del cognac e ai depositi a scopi industriali è soggetto a bolla di cauzione e a certificato di scarico.

“ La quantità di prodotto delle fabbriche di seconda categoria, destinata alla rettificazione sarà